

Codice A11000

D.D. 31 maggio 2019, n. 448

Opere, prestazioni e forniture necessarie per la manutenzione e riparazione degli immobili regionali o comunque in uso alla Regione Piemonte, siti nelle province di Cuneo, Alessandria, Asti- periodo Settembre 2007-2010- Liquidazione saldo dei compensi incentivanti ex art. art. 92 comma 5 del D.Lgs. 163/2006e sm.i.

Premesso che con Determinazione dirigenziale n. 661 del 28.6.2007 si è proceduto all'indizione di gara pubblica mediante procedura aperta ex art. 55 del D.lgs. n. 163/2006 s.m.i. per l'affidamento delle forniture, opere e prestazioni necessarie per la manutenzione e la riparazione degli immobili regionali o comunque in uso alla Regione Piemonte siti nelle province di Cuneo, Alessandria e Asti (per la durata di anni 3) secondo il criterio del massimo ribasso ai sensi dell'art. 82 comma 2 lett. a) del predetto decreto sull'elenco prezzi per l'importo a base di gara di € 2.500.000,00, inclusi € 50.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA (cod. CIG 00546201D9);

atteso che, a seguito dell'espletamento di tali procedure di gara, le predette opere venivano aggiudicate con Determinazione Dirigenziale n. 919 del 14.09.2007 all'impresa Costruzioni Generali SOCOME Italia S.p.A. (P. IVA 07972680636) corrente in Napoli, Via Tasso 175/bis per l'importo, a fronte del ribasso di gara del 19,80%, di € 2.014.900,00, oneri per la sicurezza inclusi, oltre IVA, con consegna anticipata dei lavori ex art. 11 comma 12 del D.lgs. n. 163/2006 s.m.i.;

visto il contratto rep. n. 12883 del 9.11.2007 registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Torino 2 in data 12.11.2007 al n. 10390 Serie 3 stipulato in esito alla consegna dei lavori per la durata di tre anni dal 16.09.2007 al 15.09.2010;

vista la Determinazione dirigenziale n. 625 del 12.06.2008 con la quale l'Amministrazione appaltante ha preso atto del trasferimento del ramo d'azienda avente ad oggetto l'esecuzione di opere pubbliche e private tra l'impresa cedente Costruzioni Generali SOCOME Italia S.p.A. e l'impresa cessionaria Isola Costruzioni Generali S.r.l., avvenuto mediante atto rogito Notaio M. Ferrara in Pozzuoli, rep. n. 86090 del 22.02.2008, raccolta n. 30622, registrato a Pozzuoli il 6.3.2008 al n. 581/1 con conseguente successione nel contratto d'appalto sopra citato dell'impresa cessionaria Isola Costruzioni Generali S.r.l. (C.F. 05956471212) corrente in S. Vitaliano (NA), Via Salvo D'Acquisto n. 4;

visto il relativo addendum contrattuale rep. n. 13622 del 21.07.2008 registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Torino 2 in data 30.07.2008 al n. 7133 Serie 3;

vista la Determinazione dirigenziale n. 648 del 07.07.2010 con la quale veniva disposto di procedere, nell'ambito del suddetto appalto di manutenzione e nei limiti dell'importo dei lavori posto a base di gara ai sensi dell'art. 154 comma 1 del citato D.P.R. n. 554/1999 s.m.i., al finanziamento della spesa supplementare di € 167000,00 oltre IVA per dar corso alle imprevedute e imprevedibili opere necessarie per la funzionalità e la sicurezza degli immobili regionali con conseguente rideterminazione dell'importo del contratto in complessivi € 2.181.900,00, oneri per la sicurezza inclusi, oltre IVA 20% e così per € 2.618280,00 o.f.c.;

vista la Determinazione dirigenziale n. 771 del 03.10.2011 di autorizzazione all'assunzione dell'impegno delle somme necessarie al completamento del finanziamento della spesa derivante dai lavori di manutenzione ordinaria di cui trattasi, in considerazione dell'aumento dell'aliquota IVA ordinaria dal 20% al 21% a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 2 comma 2 - bis del D.L. 138 del

13.08.2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 148 del 14.09.2011, recante modificazioni all'art. 16 comma 1 del D.P.R. n. 633/72 s.m.i.;

visto lo Stato Finale dei Lavori del 18.10.2012 redatto dal Direttore lavori Geom. Vito Gallo, funzionario regionale, attestante lavori contabilizzati per € 2.190.756,41 oltre IVA;

vista la Relazione sul Conto Finale pervenuta in data 22.04.2013, con la quale il Direttore Lavori nell'evidenziare un'eccedenza dei lavori realizzati pari ad € 8.856,41 oltre IVA rispetto all'importo delle opere contrattualmente appaltate ha relazionato, in ordine alla maggior spesa, esponendo che, trattandosi di contratto di tipo aperto, "Per l'esecuzione dei lavori vengono di volta in volta emanati ordini di cui preventivamente e analiticamente non è possibile conoscerne la spesa" ed inoltre che *"prima della ultimazione dei lavori vennero emanati ordini di lavoro urgenti ed indifferibili [...]"*;

dato atto che le prestazioni oggetto dell'appalto rientrano nella tipologia dei contratti "aperti", di cui all'art. 154 del D.P.R. 21.12.1999 n. 554, in quanto risultano pattuite con riferimento ad un determinato arco di tempo per interventi non predeterminati nel numero secondo le necessità della Stazione Appaltante;

visto l'art. 23 del contratto d'appalto rep. n. 12883 del 9.11.2007 sopra citato a norma del quale l'ammontare dei lavori deve ritenersi unicamente di massima potendo l'importo contrattuale variare in più o in meno, altresì in deroga all'art. 132 del D.lgs. n. 163/2006 s.m.i., senza che da parte dell'Appaltatore possano avanzarsi eccezioni di sorta in relazione alla particolare tipologia di contratti aperti disciplinati dal D.P.R. n. 554/1999 s.m.i.;

rilevato che, ai sensi dell'art. 32 del C.S.A. l'esecuzione delle opere, benché ordinate dalla Direzione Lavori, deve essere limitata all'importo contrattuale così come eventualmente rideterminato nei limiti di cui al più volte citato art. 154 del D.P.R. n. 554/1999 s.m.i. non potendo infatti le operazioni del Direttore dei lavori impegnare di per sé, in quanto organo esclusivamente tecnico, l'Amministrazione Committente per l'accettazione dei lavori extra appalto;

rilevato infatti che, ai sensi dell'art. 154, comma 1 del D.P.R. n. 554/1999 s.m.i., il Responsabile del Procedimento può autorizzare l'ulteriore spesa nei limiti dell'importo posto a base di gara e comunque non superiore ad € 200.000,00;

vista la nota prot. n. 36542/DB0708 del 4.11.2013 con la quale il Responsabile del Procedimento Ing. Giovanni Arcuri, Dirigente del Settore tecnico regionale, ha trasmesso il Certificato di Collaudo dei lavori di manutenzione in esame redatto in data 7.10.2013 dall'ing. Giulio Poet Aglietto, funzionario regionale, all'impresa Appaltatrice per la sottoscrizione dello stesso ai sensi dell'art. 203 del D.P.R. n. 554/99;

vista la nota prot. n. 40043/DB0708 del 27.11.2013 con la quale il Responsabile del Procedimento ha trasmesso al Settore Patrimonio Immobiliare regionale il predetto certificato di Collaudo dei lavori di manutenzione in esame debitamente sottoscritto dall'Appaltatore senza apporre alcuna riserva;

visti i contenuti del Certificato di collaudo attestante che i lavori, forniture e prestazioni necessarie per la manutenzione e riparazione degli immobili regionali o comunque in uso, eseguiti dapprima dalla Società Costruzioni Generali Socome Italia S.p.a. e successivamente dall'Impresa Isola Costruzioni Generali S.r.l. sono collaudabili per l'importo di € 2.190.756,41.= oneri per la sicurezza inclusi, oltre IVA e che dedotti acconti già corrisposti all'Appaltatrice pari ad € 2.140.276,53.=

o.f.e. residua un credito d'appalto per € 50.479,88 o.f.e. di cui € 8.856,41 o.f.e. per opere eseguite in esubero rispetto all'importo contrattualmente autorizzato, relativamente alle quali il Collaudatore rimanda al Responsabile del Procedimento gli atti ed i provvedimenti conseguenti al reperimento della relativa copertura finanziaria;

vista la nota prot. n. 3795/DB0708 del 4.02.2014, resa ai sensi dell'art. 198 del D.P.R. n. 554/99, con la quale il Responsabile del Procedimento, nel condividere le risultanze del Direttore Lavori evidenziate nella Relazione sul Conto Finale in merito all'avvenuto superamento dell'importo dei lavori contrattualmente autorizzato, ha specificato che l'appalto in questione ha dovuto far fronte a situazioni straordinarie assolutamente non prevedibili che hanno comportato la necessità di procedere, prima dell'ultimazione dei lavori, ad emanare ordini di servizio per una serie di interventi non preventivabili e al tempo stesso inderogabili, confermando l'importo di € 8.856,41.= o.f.e. quale maggior spesa sostenuta;

atteso che il Tribunale di Napoli ha posto in data 2.5.2010 sotto sequestro preventivo, tra le altre cose, *“tutto quanto l'Isola Costruzioni Generali S.r.l. ha acquisito attraverso l'esercizio del ramo di azienda oggetto di cessione avvenuta in data 22.02.2008”* con contestuale dell'Amministratore Giudiziario dell'impresa sopra citata, come da comunicazioni pervenute, da ultimo, con nota della cura del Dott. Giovanni Armonioso con studio in Napoli, Via Bernini 28, avente decorrenza dal 30.6.2012;

dato atto che con Determinazione Dirigenziale n. 63 del 17.02.2014:

“preso atto dell'eccezionalità delle situazioni rappresentate in merito alle opere in eccedenza realizzate;

“riscontrato che a seguito degli interventi indifferibili in esubero realizzati, gli uffici in disponibilità della Regione siano stati riqualificati, rinnovati o comunque “beneficiati”, con la conseguenza che, in caso di citazione in giudizio da parte dell'Appaltatore, risulterebbe innegabile che detti interventi sono stati svolti nell'interesse dell'Amministrazione;

“rilevata pertanto l'utilità derivata alla Regione Piemonte dall'attività prestata dall'Impresa Appaltatrice che, mediante l'esecuzione degli interventi indifferibili svolti, ha arrecato migliorie agli immobili che l'Amministrazione in concreto utilizza;

ritenuto, per le ragioni rappresentate, che i corrispettivi relativi ai lavori in eccedenza realizzati dall'Appaltatrice relativamente alle opere di manutenzione vengano quindi riconosciuti e corrisposti nella misura di € 8.856,41.= ;

la Stazione Appaltante ha ritenuto ammissibile il Certificato di Collaudo provvisorio, emesso in data 7.10.2013, delle opere di che trattasi, autorizzando il pagamento della rata di saldo, previa presentazione della garanzia fidejussoria ex art. 141 comma 9 del D.Lgs. 163/2006, all'Appaltatore, nella persona dell'Amministratore giudiziario nominato dal Tribunale di Napoli.

Considerato che l'allora Direzione Risorse Umane e Patrimonio (ora Risorse Finanziarie e Patrimonio) ha svolto relativamente ai lavori di che trattasi, le funzioni di Stazione Appaltante di cui al D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e che sono state svolte, da parte di dipendenti regionali, attività di cui all'art. 92, comma 5 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..

Richiamate le D.G.R. n. 11-3432 del 9.7.2001 e n. 47-4585 del 26.11.2001 nonché la Circolare dell'allora Direzione Organizzazione, Pianificazione, Sviluppo e Gestione delle Risorse Umane prot. n. 25351/7/7.5/41/5 del 5.12.2001;

Richiamata la Deliberazione della Giunta Regionale n. 100-15104 del 17.3.2005, nonché la Circolare dell'allora Direzione Organizzazione, Pianificazione, Sviluppo e Gestione delle Risorse Umane prot. n. 10676/7/7.5/4/5 del 4.5.2005;

Richiamate le disposizioni dell'art. 92 comma 5 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

Dato atto che:

- il comma 7-bis dell'art. 61 della L. 133/2008 e s.m.i. stabiliva che a decorrere dal 1° gennaio 2009 la percentuale prevista dal sopra richiamato art. 92 c. 5 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. veniva ridotta allo 0,5%;
- con l'art. 35, comma 3 della L. 4.11.2010, n. 183, veniva abrogata la sopra richiamata riduzione.

Considerata la Deliberazione n. 7/SEZAUT/2009/QMIG del 23.4.2009 della Sezione Autonomie Locali della Corte dei Conti, attestante, tra le altre cose, che *“il significato della disposizione contenuta nel comma 7-bis del D.L. 112/2008, convertito dalla legge 133/2008, va inteso nel senso che il “quantum” del diritto al beneficio, quale spettante sulla base della somma da ripartire nella misura vigente al momento in cui questo è sorto, ossia al compimento delle attività incentivate, non possa essere modificato per effetto di norme che riducano per il tempo successivo l'entità della somma da ripartire”*.

Richiamata la D.G.R. n. 59-2391 del 22.07.2011 e la successiva Circolare della Direzione Risorse Umane e Patrimonio prot. n. 38680/DB0704 del 14.09.2011 di definizione delle sotto specificate direttive agli uffici, per l'attuazione del regime transitorio, introdotto, a far data dal 1.1.2009 sino al 23.11.2010, dalla L. n. 133/2008 all'art. 61, comma 7bis così come abrogato dall'art. 35, comma 3 della L. 4.11.2010, n. 183, delle aliquote quantificanti la misura del compenso incentivante stabilito dall'art. 92 del D.lgs n. 163/2006 e s.m.i. e dal Regolamento Regionale approvato con D.G.R. n. 11-3432 del 9.7.2001:

1) in attuazione del criterio, suggerito con Deliberazione n. 7/SEZAUT/2009/QMIG del 23.4.2009 dalla Sezione Autonomie Locali della Corte dei Conti, della cosiddetta *frazione temporale di attività compiuta nell'ambito delle prestazioni di durata*, il regime transitorio sopra specificato derivante dalla successione nel tempo delle disposizioni normative disciplinanti la misura del compenso incentivante le attività, interne all'Amministrazione Regionale, di progettazione lavori ed altre connesse di cui al Regolamento Regionale approvato con D.G.R. n. 11-3432 del 9.7.2001, segue il principio generale in virtù del quale gli incentivi per le attività nel tempo rese sono determinati associando ad ogni prestazione parziale la misura ed i criteri di calcolo stabiliti dalla disciplina vigente all'atto dello svolgimento della prestazione;

2) in esecuzione del criterio sopra esplicitato le suddette attività rese dai dipendenti regionali sono remunerabili secondo le diverse aliquote percentuali, di cui agli artt. 9 - 10 -11 -12 -13 del Regolamento Regionale approvato con D.G.R. n. 11-3432 del 9.7.2001, applicabili all'importo dei lavori al lordo del ribasso d'asta per le misure di seguito evidenziate:

a) le attività, interne all'Amministrazione Regionale, di progettazione lavori ed altre connesse, già avviate alla data del 31.12.2008 e non concluse entro tale data sono remunerabili nella misura ridotta dello 0,5% per la parte resa a decorrere dal 1.1.2009 al 23.11.2010 e nella misura massima dell'1,5% per la parte resa a decorrere dal 24.11.2010;

b) le attività, interne all'Amministrazione Regionale, di progettazione lavori ed altre connesse, già avviate nel periodo 1.1.2009 - 23.11.2010 e non concluse entro tale periodo sono remunerabili nella misura ridotta dello 0,5% per la parte resa dal 1.1.2009 al 23.11.2010 e nella misura massima dell'1,5% per la parte resa a decorrere dal 24.11.2010.

Considerati i principi richiamati nell'anzidetta D.G.R. n. 59-2391 del 22.07.2011, in ordine ai quali, in attuazione del criterio della cosiddetta *frazione temporale di attività compiuta nell'ambito delle prestazioni di durata*, il regime transitorio (dal 1.1.2009 al 23.11.2010), delle aliquote quantificanti la misura del compenso incentivante stabilito dall'art. 92 del D.lgs n. 163/2006 e s.m.i., materia oggetto della trattazione del medesimo provvedimento, segue il principio generale in virtù del quale gli incentivi per le attività nel tempo rese sono determinati associando ad ogni prestazione parziale la misura ed i criteri di calcolo stabiliti dalla disciplina vigente all'atto dello svolgimento della prestazione.

Considerata la Deliberazione n. 35/2012/PAR - Camera di Consiglio del 13 marzo 2012 – della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Toscana che in occasione della sopra richiamata modifica della percentuale applicabile agli incentivi di cui trattasi (riduzione da 2 a 0,5% poi abrogata), nel richiamare un principio di diritto già in precedenza espresso (cfr. Deliberazione n. 7 del 23 aprile 2009 Sezione delle autonomie), ribadì:

“Ciò che rileva ai fini dell'applicazione della nuova disciplina piuttosto che della previgente, è il tempo in cui sorge l'obbligazione con la quale nasce l'obbligo di corrispondere l'incentivo in capo all'ente e il conseguente diritto di riceverlo per il dipendente che svolga le funzioni di: progettista, responsabile del procedimento, incaricato della redazione del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché i loro collaboratori; tale circostanza viene identificata con il momento in cui “siano state compiute le varie attività che legittimano la corresponsione dell'incentivo, (attività procedurali amministrative, progettazione, collaudo, collaborazioni etc..) con le quali rimangano fissate, in maniera intangibile, da un lato, la somma da ripartire e, dall'altro, la misura del beneficio, così come le stesse sono state determinate in base ai meccanismi previsti dalla norma stessa (modalità e criteri della ripartizione previsti in sede di contrattazione decentrata e assunti in un regolamento)” .

“In sostanza dal compimento dell'attività nasce il diritto al compenso, intangibile dalle disposizioni riduttive, che non hanno alcuna efficacia retroattiva. (...). Ciò perchè, ai fini della nascita del diritto quello che rileva è il compimento effettivo dell'attività; dovendosi, anzi, tenere conto, per questo specifico aspetto, che per le prestazioni di durata, cioè quelle che non si esauriscono in una puntuale attività, ma si svolgono lungo un certo arco di tempo, dovrà considerarsi la frazione temporale di attività compiuta” (Sez. Autonomie citata).”.

Vista la Legge 114/2014 di conversione del d.l. n. 90/2014 che in materia di incentivi a favore dei dipendenti pubblici, in forza dell'art. 13, provvede all'abrogazione dei commi 5 e 6 dell'articolo 92 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché l'introduzione in forza dell'art 13-bis dei commi da 7-bis a 7-quinquies dell'art. 93 del medesimo D.Lgs. n. 163/2006.

Atteso il principio di irretroattività disposto dall'art. 11 del Preleggi (disposizioni preliminari al codice civile): *“Art. 11 Efficacia della legge nel tempo: La legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo (articolo 25 Costit., articolo 2 codice penale).”.*

Considerato pertanto che l'eventuale retroattività di una norma ordinaria deve risultare da una espressa o quanto meno non equivoca dichiarazione del Legislatore, dovendosi ritenere, in caso di incertezza, che la stessa non disponga che per l'avvenire e non abbia quindi effetto retroattivo (cfr. Cass. Civ. Sez. Lav. N. 1379/2003).

Considerato che la Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia Romagna – Adunanza del 19.09.2014 – con propria Deliberazione n. 183/2014/PAR, si è pronunciata sulla decorrenza della riforma introdotta, ritenendo che la nuova disciplina degli incentivi alla

progettazione non ha efficacia retroattiva, ma trova applicazione solo a decorrere dall'entrata in vigore della suddetta L. 114/2014 e pertanto dal 19 agosto 2014 (cfr. G.U. n. 190 del 18 agosto 2014), come in particolare di seguito testualmente riportato:

... omissis

b) *fino all'entrata in vigore della legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, anche il dirigente di ruolo di un ufficio del Comune potrebbe beneficiare degli incentivi*

... omissis

d) *l'art. 93, comma 7-ter, ultimo periodo del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 come inserito dall'art. 13-bis "Fondi per la progettazione e l'innovazione" della legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 – disposizione non applicabile retroattivamente, non essendo norma di interpretazione autentica – ha espunto dall'ordinamento il comma 5 e il comma 6 dell'articolo 92 del codice dei contratti pubblici*

... omissis ...;

Considerata la Deliberazione n. 11/SEZAUT/2009/QMIG del 9 marzo 2015 della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, attestante tra le altre cose che:

- *"Nella citata delibera la Sezione delle autonomie (ndr n. 7/2009) ha posto un punto fermo al quale ha fatto riferimento tutta la giurisprudenza contabile successiva e cioè che il diritto al compenso nasce nel momento del compimento dell'attività di progettazione e che eventuali disposizioni riduttive, successivamente intervenute, non hanno alcuna efficacia retroattiva, poiché la misura dell'incentivo spettante deve calcolarsi in base alla normativa vigente al momento del compimento delle specifiche attività." ...omissis ...*

- *Le novelle introdotte dall'art. 13 bis, entrate in vigore, ai sensi dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in quanto apportate in sede di conversione del decreto, dalla data di pubblicazione della legge n. 114/2014, hanno profondamente innovato la disciplina in esame sotto diversi aspetti." ...omissis ...*

- *"Nel caso di specie le norme in esame, oltre ad avere carattere innovativo, verrebbero, ove interpretate in modo retroattivo, ad incidere su posizioni giuridiche in atto, senza che tale retroattività trovi giustificazione ragionevole, ponendosi, anzi, in contrasto con il principio generale di eguaglianza e con l'affidamento legittimamente sorto negli interessati. Le stesse, pertanto, devono, nella fattispecie, essere applicate alla luce del principio di irretroattività della norma. Principio che, sebbene in materia civile non sia mai assunto a rango costituzionale, come accaduto, invece, in materia penale con l'art. 25 della Costituzione (che statuisce che nessuno possa essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso), tuttavia, rappresenta un cardine del nostro ordinamento giuridico, nonché fondamento dello Stato di diritto e conditio sine qua non della certezza del diritto stesso, a mente di quanto disposto dall'art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale." ...omissis ...*

- *"Conclusivamente ...omissis ... facendo ricorso all'anzidetto principio di irretroattività della norma, da cui discende, alla luce della giurisprudenza costituzionale, la considerazione che la disposizione retroattiva, specie quando determini effetti pregiudizievoli rispetto ai diritti soggettivi "perfetti" che trovino la loro base in rapporti di durata di natura contrattuale convenzionale - pubbliche o private che siano le parti contraenti – deve, comunque, essere assistita da una causa normativa adeguata, intendendosi per tale una funzione della norma che renda accettabilmente penalizzata la posizione del titolare del diritto compromesso, attraverso contropartite intrinseche allo stesso disegno normativo e che valgano a bilanciare le posizioni delle parti (Corte Cost. sentenza n. 92/2013).*

Inoltre, in questa sede, non si ritiene di doversi discostare sostanzialmente da quanto affermato dalla Sezione delle autonomie nella più volte richiamata delibera n.7/SEZAUT/2009. Infatti, nonostante le modifiche introdotte dal legislatore in merito alla costituzione del fondo per la

progettazione ed ai criteri per la sua ripartizione, non appare, in concreto, mutata, la natura del diritto al beneficio e la corrispondenza sinallagmatica fra incentivo ed attività compensate, derivante dal riconoscimento, sancito anche dalla Suprema Corte (cfr. Cassaz. Sez. Lav. n. 13384 del 19.07.2004) della qualifica di vero e proprio diritto soggettivo di natura retributiva, che inerisce al rapporto di lavoro, nel cui ambito va individuato l'obbligo per l'Amministrazione di adempiere.

- *Il riferimento, contenuto nella disposizione in esame, al momento della corresponsione (gli incentivi complessivamente corrisposti), che privilegia l'aspetto prettamente contabile, potrebbe comportare, di fatto, il rischio di disparità di trattamento. La soluzione che fa leva esclusivamente sul momento della liquidazione risulta, peraltro, legata a tempistiche che esulano, del tutto, dalla disponibilità del beneficiario e che, specificatamente, attengono alla fase della gestione di cassa.”*
...omissis ...

- *“P.Q.M. ...omissis ... “l'obbligo di non superare nella corresponsione di incentivi al singolo dipendente, nel corso dell'anno, l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo, è applicabile al pagamento degli incentivi dovuti per attività tecnico-professionali espletate dai dipendenti individuati dalla norma a far data dall'entrata in vigore della legge di conversione del d.l. 24 giugno 2014, n. 90”.*

Considerata la Deliberazione n. 18/SEZAUT/2016/QMIG – adottata nell'Adunanza del 2 maggio 2016 - con la quale la Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie – ad oggetto “*Questione di massima in ordine alla corretta interpretazione dell'art. 93, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163*” che, nell'affrontare le questioni “*sollevate in ragione del contrasto interpretativo emerso nell'ambito dell'attività consultiva svolta ex art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, dalle Sezioni regionali di controllo, come ampiamente ricostruito nella parte in fatto, in vista della definizione di un indirizzo interpretativo univoco, al quale debbono conformarsi le Sezioni remittenti e le altre Sezioni regionali di controllo*”, relativamente ai diversi dettati normativi adottati in materia nel corso del tempo (art. 92 comma 5 - in seguito art. 93 commi da 7-bis a 7-quinquies dell'art. 93 - del D.Lgs. 163/2006 – ora art. 113 del D.Lgs. 50/2016) ha, tra le diverse cose, ribadito che “*Queste nuove disposizioni, tuttavia, sulla base dell'articolata disciplina transitoria contenuta negli articoli 216 e 217 (ndr del D.Lgs. 50/2016), troveranno applicazione per le sole attività poste in essere successivamente alla data di entrata in vigore, ossia il 19 aprile 2016. Non risultando applicabili ratione temporis le disposizioni appena richiamate, è evidente che le questioni all'odierno esame dovranno essere risolte sulla base del previgente regime normativo, ossia dell'art. 93 del d.lgs. n. 163/2006 come modificato dal dl n. 90/2014, in costanza del quale sono state poste in essere le attività in ipotesi incentivabili.*”.

Considerato che la Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte – Adunanza del 5 ottobre 2017 - con propria Deliberazione n. 177/2017/SRCPIE/PAR ha espresso, a riscontro di apposita richiesta inoltrata dall'Ente Regione Piemonte con nota del 07.09.2017, articolato parere attestante, tra le altre cose, che:

- *“Pertanto se l'attività del dipendente è posta in essere prima dell'entrata in vigore delle modifiche introdotte dalla l. n. 114/2014 (di conversione con modifiche del d.l. 90/2014), continua ad applicarsi la disciplina pregressa (art. 92 del d.lgs. 163/2006), se, invece, l'attività è posta in essere dopo l'entrata in vigore della novella del 2014 è quest'ultima disciplina che deve applicarsi.”* ...omissis ...

- *si ribadisce l'irrelevanza, ai fini della individuazione della disciplina applicabile, del momento temporale di stipula dei contratti”* ...omissis ...

Considerato che, relativamente all'appalto di cui trattasi, le attività disciplinate dall'art. 92 comma 5 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. svolte da dipendenti regionali, risultano espletate in parte

ante il 31.12.2008, in parte in periodo compreso tra il 01.01.2009 e il 23.11.2010 ed in parte in periodo successivo il 23.10.2010.

Dato atto che, relativamente agli appalti aventi oggetto la manutenzione degli immobili regionali e/o in uso alla Regione Piemonte nel periodo 2007 - 2010, tra i quali l'appalto relativo agli edifici siti in Torino e Provincia, si è provveduto all'approvazione della ripartizione dell'incentivo disciplinato dall'art. 92 comma 5 del D.Lgs. 163/2006, e contestuale autorizzazione alla liquidazione dei relativi acconti, con i provvedimenti di seguito richiamati:

- Determinazione Dirigenziale n. 986 del 11.10.2010, per le attività svolte, dai dipendenti regionali interessati, alla data del 31.12.2010, sulla base dell'importo lordo dei lavori posto a base gara, con applicazione dell'aliquota dell'1,2%, sulla base dei criteri di cui al sopra richiamato Regolamento Regionale approvato con D.G.R. n. 11-3432 del 9.7.2001 e n. 47-4585 del 26.11.2001 nonché alla Circolare dell'allora Direzione Organizzazione, Pianificazione, Sviluppo e Gestione delle Risorse Umane prot. n. 25351/7/7.5/41/5 del 5.12.2001, di cui alla scheda n. 90/a approvata con il provvedimento medesimo;
- Determinazione Dirigenziale n. 741 del 29.09.2011 per le attività svolte nel periodo 01.01.2009 - 23.11.2010, quantificati con applicazione dell'aliquota dell'0,5% sull'importo dei lavori rideterminato a seguito dell'approvazione della suddetta Determinazione Dirigenziale n. 660 del 08.07.2010, in complessivi € 2.708.229,43.= al lordo del ribasso d'asta, in conformità alle disposizioni di cui a D.G.R. n. 59-2391 del 22.07.2011 e alla successiva Circolare della Direzione Risorse Umane e Patrimonio prot. n. 38680/DB0704 del 14.09.2011, di cui alla scheda n. 90/b approvata con il medesimo provvedimento, demandando a successivo atto la quantificazione del saldo dei compensi incentivanti afferenti le attività rese dai dipendenti regionali interessati a decorrere dal 24.11.2010.

Ritenuto, alla luce dei sopra richiamati orientamenti espressi dalla Magistratura Contabile, di poter procedere, relativamente all'appalto in oggetto, ad avviare l'iter volto alla ripartizione e correlata liquidazione dei compensi incentivanti ex art. 92, c. 5, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., secondo le modalità ed i limiti percentuali fissati dal Regolamento Regionale adottato con Deliberazioni della Giunta Regionale nn. 11-3432 del 9.7.2001 e 47-4585 del 26.11.2001, nonché secondo quanto stabilito con D.G.R. n. 59-2391 del 22/07/2011 e relativa Circolare prot. n. 38680/DB0704 del 14/09/2011, a favore dei dipendenti al riguardo interessati, relativamente alle specifiche attività dagli stessi espletate in periodi antecedenti l'entrata in vigore delle nuove disposizioni normative in materia di cui alla L. 11.8.2014 n. 114.

Ritenuto pertanto di provvedere, richiamate le sopraccitate norme, D.G.R. e Circolari, alla ripartizione dell'incentivo connesso alle attività in argomento, rese dai dipendenti regionali interessati a decorrere dal 24.11.2010 sino alla collaudazione delle opere e connesse successive attività, quantificati, in considerazione dell'importo dei lavori rideterminato in complessivi € 2.708.229,43.= al lordo del ribasso d'asta, a seguito dell'approvazione con suddetta Determinazione Dirigenziale n. 648 del 07.07.2010, con applicazione dell'aliquota dell'1,2%, sulla base dei criteri di cui al sopra richiamato Regolamento Regionale approvato con D.G.R. n. 11-3432 del 9.7.2001 e n. 47-4585 del 26.11.2001 nonché alla Circolare dell'allora Direzione Organizzazione, Pianificazione, Sviluppo e Gestione delle Risorse Umane prot. n. 25351/7/7.5/41/5 del 5.12.2001.

Atteso che all'importo dei suddetti compensi incentivanti, quantificati in complessivi € 5.270,77.=, al netto degli oneri riflessi a carico dell'Ente individuati da anzidetto Regolamento regionale del 2001 nella percentuale del 24,43%, come da scheda n. 90/c, agli atti dell'Amministrazione, che si approva con il presente provvedimento, si fa fronte con i fondi di cui

all'impegno n. 3527/2010 assunto con sopra richiamata Determinazione Dirigenziale n. 986 del 11.10.2010.

Ritenuto di poter contestualmente autorizzare con il presente provvedimento il pagamento a saldo, in favore degli interessati dipendenti regionali, degli incentivi afferenti l'appalto in oggetto relativamente alle prestazioni rese dai medesimi a decorrere dal 24.11.2010 sino alla collaudazione delle opere e connesse successive attività, e pertanto in periodo antecedente l'entrata in vigore delle nuove disposizioni normative in materia di cui alla L. 11.8.2014 n. 114, di cui alla sopra richiamata scheda n. 90/c, ammontante a complessivi € 5.270,77=, al netto degli oneri riflessi a carico dell'Ente, quantificabili, come da anzidetto Regolamento regionale, nella percentuale del 24,43%.

Atteso che la spesa di cui al presente provvedimento debba essere imputata all'esercizio finanziario 2019.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016 *"Approvazione della "Disciplina del sistema dei controlli interni". Parziale revoca della dgr 8-29910 del 13.4.2000"*.

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

visti gli artt. 4, 16 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001 *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"* e s.m.i.;

visti gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008 *"Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale"* e s.m.i.;

visto il D. Lgs.vo 12 aprile 2006, n. 163: *codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE E 2004/18/CE*;

viste le D.G.R. n. 11-3432 del 9.7.2001 e n. 47-4585 del 26.11.2001;

vista la D.G.R. n. 100-15104 del 17.3.2005;

vista la D.G.R. n. 59-2391 del 22.07.2011;

visti altresì:

il D.lgs. 14/03/2013, n. 33 *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"* e s.m.i.;

i chiarimenti espressi dall'ANAC con nota prot. n. 0004054 del 12.1.2017 in merito alla pubblicazione, ex art. 18 del D.lgs n. 33/2013 e ss.mm.ii, altresì dei compensi incentivanti di cui al Dlgs n. 163/2006;

il D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i. *"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"*, con particolare riferimento al principio contabile della

competenza finanziaria, che costituisce il criterio di imputazione all'esercizio finanziario delle obbligazioni giuridicamente perfezionate passive.”;

la L. n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e s.m.i.;

la Circolare regionale del Settore Trasparenza e Anticorruzione prot. n. 1039/SA0001 del 7.9.2017;

la D.G.R. n. 12-5546 del 29 agosto 2017 “*Linee guida in attuazione della D.G.R. 1-4046 del 17.10.2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni in materia contabile*” e la circolare prot. n. 30568/A1102A del 2 ottobre 2017 “*Istruzioni operative in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile*”;

la D.G.R. n. 1-7022 del 14.06.2018 “Approvazione del piano triennale di prevenzione della corruzione contenente il programma per la trasparenza per il triennio 2018-2020”;

la L.R. 9/2019 “*Bilancio di previsione finanziario 2019-2021*”;

la D.G.R. n. 2 - 8349 in data 01/02/2019 “Variazione al bilancio di previsione finanziario 2019-2021”;

la D.G.R. n. 1-8566 del 22/03/2019 “*Legge regionale 19 marzo 2019, n. 9 "Bilancio di previsione finanziario 2019-2021". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.*”;

la D.G.R. n. 38-8602 del 22/03/2019 “*Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.Lgs. 118/2011*”;

determina

- di autorizzare con il presente provvedimento, per le motivazioni di cui in premessa, relativamente all’appalto per l’esecuzione delle opere e provviste occorrenti per la manutenzione e riparazione degli immobili regionali o comunque in uso alla Regione Piemonte siti in Torino e Provincia per il periodo 2007 – 2010 (CIG n. 00546201D9), affidato con Determinazione Dirigenziale n. 919 del 14.09.2007, in esito di procedura aperta ai sensi degli artt. 54, 55, 122 del D.lgs.163/2006, all’impresa Costruzioni Generali SOCOME Italia S.p.A. (P. IVA 07972680636) corrente in Napoli, Via Tasso 175/bis, il pagamento a saldo, degli incentivi di cui all’art. 92 c. 5 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., in favore degli interessati dipendenti regionali, afferenti le prestazioni rese a decorrere dal 24.11.2010 nella fase di ultimazione e collaudazione delle opere e connesse successive attività, e pertanto in periodo antecedente l’entrata in vigore delle nuove disposizioni normative in materia di cui alla L. 11.8.2014 n. 114, come ripartiti nella scheda n. 90/c, agli atti dell’Amministrazione, che si approva con il presente provvedimento, nel rispetto delle modalità e dei limiti percentuali fissati dalle DD.GG.RR. n. 11-3432 del 9.7.2001 e n. 47-4585 del 26.11.2001, dalla relativa Circolare prot. n. 25351/7/7.5/41/5 del 5.12.2001, nonché dalla D.G.R. n. 59-2391 del 22.07.2011 e successiva relativa Circolare prot. n. 38680/DB0704 del 14.09.2011, tenuto conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni svolte dai dipendenti stessi e previo accertamento positivo delle attività svolte dai medesimi, per un importo complessivo di € 5.270,77.=, al netto degli oneri riflessi a carico dell’Ente individuati da anzidetto Regolamento regionale del 2001 nella percentuale del 24,43%;

- di dare atto che alla liquidazione a saldo degli incentivi riconoscibili ai dipendenti regionali interessati, relativamente alle attività svolte nella fase di ultimazione e collaudazione delle anzidette opere e connesse successive attività, e pertanto in periodo antecedente l’entrata in vigore delle

nuove disposizioni normative in materia di cui alla L. 11.8.2014 n. 114, come ripartiti ex art. 92 c. 5 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., nella scheda n. 90/c, che si approva con il presente provvedimento, ammontanti complessivamente a netti € 5.270,77.=si fa fronte con i fondi di cui all'impegno n. 3527/2010 assunto con sopra richiamata Determinazione Dirigenziale n. 986 del 11.10.2010;

- di trasmettere la presente determinazione al Settore Trattamento Economico, Pensionistico, Previdenziale ed Assicurativo del Personale per consentire il pagamento a saldo pari a complessivi netti € 5.270,77.=, dei suddetti compensi incentivanti ai dipendenti interessati di cui alla tabella riepilogativa dei nominativi del personale coinvolto e correlate quote liquidabili, agli atti dell'Amministrazione, che si approva con il presente provvedimento.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Saranno rispettati gli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 18 del D.lgs n. 33/2013 e ss.mm.ii.

IL DIRETTORE REGIONALE
RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO
Dott. Giovanni LEPRI

Anna Maria Facipieri